

Citta' metropolitana di Torino

**Autorizzazione unica per la manutenzione straordinaria e l'esercizio dell'esistente impianto idroelettrico in Comune di Germagnano a mezzo di derivazione d'acqua dai Torrenti Stura di Viù e Ricchiaglio in Comune di Viù, e opere connesse (impianto "Funghera-Viù").
Titolare: Enel Green Power Italia srl.**

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4855 del 7/8/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi del 15/5/2024 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la manutenzione straordinaria e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Enel Green Power Italia srl - Società del Gruppo ENEL SpA, sotto la direzione ed il coordinamento di ENEL SpA, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, C.F. 15416251005, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 28/4/2023 per la manutenzione straordinaria e l'esercizio dell'esistente impianto idroelettrico in Comune di Germagnano a mezzo di derivazione d'acqua dai Torrenti Stura di Viù e Ricchiaglio (impianto "Funghera-Viù"), in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua in misura di complessivi 4.000 litri/s massimi e 2.669 litri/s medi (di cui 2.541 litri/s medi dal Torrente Stura di Viù e 128 litri/s medi dal Torrente Ricchiaglio), per produrre sul salto di metri 151,84 la potenza nominale media di kW 3.973,1 – senza variazioni per quanto concerne la soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole a firma ing. F. Giraud:

(... omissis ...)

di cui una copia sottoscritta digitalmente è conservata agli atti; una ulteriore copia cartacea timbrata per approvazione è conservata altresì agli atti per archivio e consultazione;

- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di apposizione della servitù coattiva dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;
- 5) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato alla servitù è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato alla servitù, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;

- 6) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
- nulla osta in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI (**allegato 1**);
 - parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della D.G.R. n. 18-2555 del 9/12/2015, di competenza della Regione Piemonte - Settore Tecnico Area Metropolitana;
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., di competenza del Comune di Viù;
 - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., di competenza del Comune di Viù;
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza del Comune di Viù e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
 - parere sul progetto di reinserimento e recupero ambientale, di competenza del Comune di Viù,
 - nulla contro Demanio Militare, di competenza del Comando Militare Esercito Piemonte;
- Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

Il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative del gestore del Servizio Idrico Integrato per tutto quanto riguarda, ove occorra, le interferenze con le infrastrutture potabili;

- 7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 8) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, il beneficiario del vincolo è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;
- 9) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori in alveo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori il titolare è tenuto a:

- ottenere dal Settore Tecnico regionale Area metropolitana di Torino la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R;
- depositare, sottoscritta dal professionista incaricato, la dichiarazione giurata relativa alla definizione dell'importo degli interventi di reinserimento e recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto, come definito nel relativo elaborato oggetto di approvazione;

- stipulare, sulla base degli schemi predisposti da questa Direzione e disponibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione dei suddetti interventi di reinserimento o recupero ambientale (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

10) il titolare è tenuto a comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune di Viù, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

I titolari sono comunque tenuti alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

11) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

12) di stabilire che Enel Green Power Italia srl, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata al precedente punto 9), stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;

- 13)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 14)** di notificare il presente atto al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, nonché, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai proprietari dei beni interessati dall'intervento;
- 15)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.
- 16)** di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 17)** di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino
- 18)** di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato
- (... omissis ...)"